

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto (pro-solvendo e pro-soluto) di effetti sull'estero

Il prodotto è principalmente rivolto ai seguenti profili di clientela:

Imprese commerciali operative sui mercati internazionali

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 – Roma Tel +390647021– <http://www.bnl.it>

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e.mail _____

CHE COS'È LO SCONTO (PRO-SOLVENDO E PRO-SOLUTO) DI EFFETTI SULL'ESTERO

Con lo sconto "pro-solvendo" la banca anticipa un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione Salvo Buon Fine del credito stesso. In caso di mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza, o di mancato trasferimento della divisa dal paese del debitore, la banca si rivarrà sul cedente addebitandolo in conto.

Con lo sconto "pro-soluto" la banca acquista un credito verso terzi non ancora scaduto. In caso di mancato pagamento alla scadenza, a causa di inadempimento del debitore o per mancato trasferimento della divisa dal paese del debitore, la banca non potrà rivalersi sul cedente venditore del credito.

Rischi connessi con l'operazione

Rischio di cambio nello sconto "pro-solvendo" in caso mancato pagamento se gli effetti scontati sono espressi in divisa diversa da quella del conto da addebitare.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono incluse le voci di costo connesse all'operatività delle connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali operazioni vengono regolate.

TASSI E COMMISSIONI

Tasso di Sconto	determinato al momento della conclusione del contratto in base alle condizioni di mercato e comunque non superiore al tasso annuo effettivo globale medio, aumentato della metà (tasso soglia anti-usura), stabilito ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) per la categoria "Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese, di importo superiore ad Euro 5.000,00", vigente alla data di stipulazione del contratto, ridotto di un punto percentuale.
Giorni Banca	Europa: 10 Altri paesi: 20
Commissioni di incasso e/o accettazione	3,00 ‰ sul valore nominale degli effetti
Spese per effetto	euro 6,20
Diritto fisso di bordereau	euro 5,10 per distinta
Protesto	1,50 ‰ sul valore nominale degli effetti – minimo euro 15,50 più spese protesto
Diritto fisso per spese o richiamati	euro 15,50
Operazioni di trasferimento di valute estere, Euro e compensazioni	1,50 ‰ – minimo euro 4,13
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un'altra a pronti, a termine o con opzione	1,50 ‰ – minimo euro 4,13

FOGLIO INFORMATIVO

Invio Documenti all'Estero	- 1 Plico • Europa e Bacino Mediterraneo • Altri Paesi	euro 15,50 euro 20,60
	- 2 Plichi • Europa e Bacino Mediterraneo • Altri Paesi - Plichi per invio a mezzo Corriere privato, per giro - Plichi eccezionali	euro 25,80 euro 38,80 euro 38,80 da concordare caso per caso
Bollatura di effetti	Per titolo oltre all'importo dei bolli	euro 5,10 min. euro 10,30

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via V. Veneto119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c).

LEGENDA

Cessione del credito	Contratto in base al quale una parte (cedente) trasferisce ad un'altra (cessionario) un credito, non ancora scaduto, vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto).
----------------------	---